

ALLEGATO "B" AL N. 3658/2358 DI REP.

**STATUTO
FONDAZIONE CAROLINA ETS**

**ARTICOLO 1
COSTITUZIONE, SEDE E NATURA GIURIDICA**

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Carolina Ets".

La fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Unico del Terzo Settore; il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune potrà essere effettuato con decisione del Consiglio di Amministrazione e con efficacia nei confronti dei terzi dal momento della sua iscrizione in detto registro; per il trasferimento della sede in altro Comune occorrerà la corrispondente modifica del presente articolo secondo la procedura prevista dalla legge e dal presente Statuto per le modifiche allo stesso.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere attività strumentali ed accessorie alle finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale, europeo e mondiale.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate.

La sua durata è illimitata.

La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'uso dell'acronimo "ETS".

Ai sensi dell'art. 8 CDTS, è vietata alla Fondazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, anche ai sensi e per gli effetti dei limiti e delle presunzioni contenute nel citato articolo.

**ARTICOLO 2
SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

La Fondazione persegue esclusivamente- senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, in favore e a sostegno di bambini e ragazzi coinvolti in casi di cyberbullismo e, più in generale, in fenomeni illegali sulla rete web, e delle loro famiglie.

La Fondazione perseguirà le proprie finalità verso i predetti soggetti attraverso principalmente attività di:

- prestazioni socio-sanitarie ai sensi del d.p.c.m. 14 febbraio 2001 di cui all'art. 5, c.1, lett. C), ETS; in particolare, sostegno psico-pedagogico, attraverso l'impiego di esperti (quali psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, educatori professionali) preventivamente individuati,

da erogarsi attraverso la messa a disposizione di centri d'ascolto e/o luoghi fisici, incontri personalizzati, modalità innovative di interfaccia Web;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo di cui all'art. 5, c. 1, lett. L), ETS;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 ETS di cui all'art. 5, c. 1, lett. U), ETS.

Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione può stabilire, nelle forme più opportune, iniziative congiunte con istituti nonché con pubbliche amministrazioni e, in genere, con qualsivoglia operatore economico o sociale, pubblico o privato, nazionale o internazionale, nei limiti consentiti agli Enti del Terzo Settore dalla normativa vigente e di futura emanazione.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Per il raggiungimento dei propri scopi, oltre alle attività di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 sopra indicate, la Fondazione potrà:

- a) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento della Fondazione e delle sue attività o per la stipula di accordi di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, nei limiti consentiti agli Enti del Terzo Settore dalla normativa vigente e di futura emanazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, solo se prive di oneri economici o con minimi oneri economici per la Fondazione;
- c) promuovere e partecipare ad associazioni, fondazioni, enti istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- d) promuovere di concerto con altri operatori del settore un osservatorio permanente sul fenomeno del cyberbullismo a livello nazionale e internazionale, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- e) promuovere seminari e incontri rivolti a soggetti coinvolti in casi di cyberbullismo;
- f) curare l'aggiornamento e la diffusione di pubblicazioni e materiale informativo sui risultati raggiunti dalle scienze sociali e mediche in favore dei soggetti coinvolti in casi di cyberbullismo;
- g) organizzare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, istituendo punti di raccolta, sensibilizzazione e diffusione delle iniziative a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche mediante strumenti telematici;
- h) ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- i) amministrare e gestire i beni costituenti il fondo di dotazione e il fondo di gestione, sempre con bassi profili di rischio;
- j) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- k) monitoraggio di attività e tendenze in rete che possano essere connesse a fenomeni di cyberbullismo ed a sviluppare mirate strategie innovative di contrasto di tali fenomeni a livello nazionale e internazionale;

- l) collaborazione con strutture pubbliche e private per il supporto ai soggetti vittime di cyberbullismo.

La Fondazione promuove anche la raccolta fondi pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi della Fondazione stessa, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari (nel pieno rispetto dell'art. 17 CTS) e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

La Fondazione, più in generale, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto e all'articolo 5 CTS - da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione con propria decisione ai sensi del presente Statuto e purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale - secondo criteri e limiti definiti dalla legge e dalla normativa di settore complementare, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ARTICOLO 4 VIGILANZA

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, dai beni mobili ed immobili o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; e
- da contributi attribuiti dal patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservare il valore, a ottenere un rendimento adeguato, a perseguire gli scopi statutari della Fondazione e a garantirne la continuazione nel tempo.

Il patrimonio, quindi, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 6

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, medesima salvo quanto previsto al precedente articolo 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai contributi espressamente attribuiti al fondo di gestione o a supporto di progetti specifici da Fondatori, Partecipanti e di terzi;
- dai ricavi o proventi delle attività accessorie, strumentali e connesse quali manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi specifica per la realizzazione delle attività istituzionali.
- dagli eventuali utili e avanzi di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, fatto salvo il divieto di cui all'art. 8 CTS e quanto precisato all'art. 5 del presente statuto.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il giorno 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso e, ai sensi dell'art. 13 CTS, sempre entro il medesimo termine, il bilancio di esercizio dell'esercizio precedente, formato – salve diverse norme di legge e nel rispetto delle linee guida e della modulistica, tempo per tempo vigenti - dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora particolari esigenze lo richiedano e sia possibile per legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'approvazione del bilancio di esercizio annuale avvenga entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio annuale deve fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Nel medesimo, il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (di cui all'articolo 6 del CTS e 3 del presente statuto) a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Esso rappresenta le risultanze della contabilità tenuta anche ai sensi del Codice Terzo Settore e della migliore prassi contabile sulla base – ove applicabili - dei principi espressi dall'OIC (organismo italiano di contabilità).

Il bilancio di esercizio deve essere integrato con una relazione che possa illustrare gli accantonamenti e gli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.

Il bilancio di esercizio inoltre – al ricorrere dei presupposti di legge– è accompagnato dal bilancio sociale da redigersi, approvarsi e depositarsi nonché pubblicarsi ai sensi dell'art. 14 del CTS a cura del Consiglio di Amministrazione.

I predetti documenti, ove possibile, devono dare evidenza della distinzione delle somme utilizzate per sostenere e finanziare iniziative e progetti dell'attività istituzionale dalle spese utilizzate per la gestione e il mantenimento della struttura amministrativa e gestionale.

In ogni caso, i documenti predisposti devono illustrare gli accantonamenti e/o gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere autorizzati/ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, il tutto fermo e nel rispetto di quanto previsto all'art. 22, comma 5, CDTs e degli altri limiti di legge.

ARTICOLO 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori; e
- Partecipanti.

ARTICOLO 9

FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione.

ARTICOLO 10

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e

alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e regolamento dei Partecipanti per categorie interne di attività e partecipazione alla Fondazione, purché aventi diritti omogenei.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, e in ogni caso si perde tale qualifica per gravi motivi dei cui infra che rendano incompatibile la qualifica di Partecipante con i fini della Fondazione, con decisione motivata del Consiglio di Amministrazione come meglio infra.

L'istanza di ammissione per ottenere la qualifica di Partecipanti deve essere presentata per iscritto al Presidente della Fondazione e deve contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto della Fondazione.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri entro sessanta giorni dalla richiesta e purché vi sia il voto favorevole di tutti i Fondatori.

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero, purché in stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

ARTICOLO 12

RENDICONTO ANNUALE

I Partecipanti hanno diritto di richiedere copia della documentazione contabile inerente tutte le attività poste in essere dalla Fondazione.

ARTICOLO 13

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione - motivata per iscritto - dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali (partecipazione in maniera volontaria alle attività istituzionali della Fondazione).

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimenti e/o aperture di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 14

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio dei Partecipanti;
- i Comitati;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti. I Fondatori nominano il primo Consiglio di Amministrazione e potranno loro stessi farne parte vita natural durante.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono avere vincoli di parentela e/o subordinazione, anche economica, con i componenti del Consiglio dei Partecipanti, fatta eccezione per i Fondatori.

Fatto salvo quanto previsto per il primo Consiglio di Amministrazione, i membri del Consiglio di Amministrazione che non siano Fondatori nominati Consiglieri a vita, restano in carica tre esercizi: quindi sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio chiuso successivamente alla loro nomina e possono essere confermati / rieletti.

Fatto salvo quanto previsto per il Consigliere nominato dal Consiglio dei Partecipanti, allo scadere del mandato dei Consiglieri, in caso di dimissioni o di cessazione del mandato per altra causa, ovvero alla loro morte nel caso di Consiglieri che siano Fondatori nominati a vita alla costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti, nomina i membri necessari a raggiungere il numero stabilito di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora cessi la carica del Consigliere nominato dal Consiglio dei Partecipanti, ovvero nel caso di sue dimissioni o cessazione della carica per altro motivo, il nuovo Consigliere sarà nominato dal Consiglio dei Partecipanti secondo le modalità previste dal seguente Articolo 17.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso all'unanimità (escluso il voto del Consigliere oggetto di decisione). In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica

di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere o altri Consiglieri che resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e il programma delle attività;
- amministrare il patrimonio della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati o contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, un Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare Partecipanti e stabilire i requisiti necessari per divenire Partecipanti;
- deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla trasformazione, alla fusione, alla scissione nonché allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto; e
- istituire i Comitati, senza poteri di amministrazione e rappresentanza, in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse della Fondazione.

Le delibere concernenti l'approvazione del bilancio della Fondazione, l'approvazione di modifiche statutarie, le operazioni straordinarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in Italia o in altro stato dell'Unione Europea dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, almeno una volta l'anno, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la ricezione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione nel caso in cui l'adunanza precedente non risulti validamente costituita, purché in giorno differente.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto. Il caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano (anche esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione – anche a mezzo dei suoi Consiglieri tempo per tempo delegati - e il Presidente della Fondazione, come meglio *infra*, hanno il potere di rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Esso è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il primo Presidente della Fondazione, il quale è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione, sarà il Fondatore dott. Roberto PICCHIO nato a Novara (NO) il giorno 29 gennaio 1944, sua vita natural durante. Nel caso in cui il sig. Roberto PICCHIO non possa o non voglia mantenere la carica di Presidente sia per qualsiasi ragione, il Presidente verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri ed il Presidente così nominato, sarà in carica per tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ed esercita tutti i poteri di iniziativa per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Può delegare singoli compiti ad un Consigliere, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DEI PARTECIPANTI

Il Consiglio dei Partecipanti è costituito da tutti i Partecipanti e dai Fondatori e si riunisce almeno una volta all'anno. A ciascun Partecipante ed a ciascun Fondatore spetta un voto. Il Consiglio dei Partecipanti non ha, in alcun caso, poteri di rappresentanza e di amministrazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio:

- a maggioranza dei presenti, e senza il voto dei Fondatori, nomina un componente del Consiglio di Amministrazione, necessario ad integrare il Consiglio stesso;
- nomina a maggioranza dei presenti l'Organo di Controllo, con l'astensione di coloro che ricoprono la carica di consigliere di amministrazione, fra cui il Presidente ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in difetto gli stessi componenti

dell'Organo di Controllo ed il loro Presidente nonché eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente in relazione alla sede della Fondazione; e

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Consiglio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

La convocazione si effettua in Italia con lettera raccomandata, posta elettronica o altro strumento di trasmissione equivalente che assicuri la prova della trasmissione e ricezione contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data della riunione, a ciascun membro del Consiglio dei Partecipanti. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per email, telefax o altro strumento di trasmissione equivalente spedito almeno due giorni prima di quello della data di riunione. Le riunioni sono validamente costituite, anche in mancanza di formale rituale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri in carica e gli stessi siano edotti in merito alle materie da trattare e non si oppongano alla trattazione delle medesime. Le riunioni si possono svolgere (anche esclusivamente) per audio-conferenza o video-conferenza.

ARTICOLO 18

COMITATI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare a sua discrezione un Comitato per la progettazione e l'attuazione di progetti e/o di aree tematiche di interesse della Fondazione. Costituiscono Comitati permanenti della Fondazione il Comitato Scientifico e il Comitato Etico, i cui membri verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I Comitati non hanno, in alcun caso, poteri di rappresentanza e di amministrazione ma hanno una funzione meramente tecnico-consulativa.

Alla prima riunione del Comitato i membri eleggono un rappresentante.

Il rappresentante di ciascun Comitato ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto la discussione e l'approvazione del relativo progetto e del bilancio, sia di previsione che consuntivo, con diritto di intervento e consultazione e di far verbalizzare le proprie osservazioni in ordine alla delibera del Consiglio di Amministrazione. Egli non ha, comunque, diritto di partecipare alla deliberazione.

Fatta eccezione per il Comitato Scientifico e il Comitato Etico che sono permanenti, i Comitati si sciolgono al momento del raggiungimento del loro obiettivo.

ARTICOLO 19

ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo della Fondazione può essere costituito in forma monocratica o collegiale.

L'Organo di Controllo in forma collegiale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

I componenti (o il componente) dell'Organo di Controllo sono nominati ai sensi dell'art. 17 che precede dal Consiglio dei Partecipanti, i quali ne determinano anche la composizione collegiale o monocratica.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio chiusosi successivamente alla nomina e può essere riconfermato e rieletto.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di Organo di Controllo collegiale, almeno un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere in possesso dei predetti requisiti. Si applica ai membri dell'Organo di Controllo l'art. 2399 c.c.

Si applica la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 2400 c.c. pertanto la cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione – anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2000 qualora applicabili – sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento nonché sulla gestione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo e di bilancio di esercizio nonché redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che – qualora redatto - il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida e alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti (o il componente) dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo in composizione collegiale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative delibere sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Controllo redige apposito verbale dei lavori e delle deliberazioni/determinazioni assunte o respinte e delle osservazioni in merito agli aspetti amministrativi e contabili della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano (anche esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

All'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili con le norme dettate dal presente Statuto, le disposizioni del codice civile previste in materia di competenza, decadenza ed integrazione dei sindaci.

La Revisione Legale dei Conti della Fondazione è esercitata – ove necessaria per legge o prevista su base volontaria con decisione del Consiglio dei Partecipanti ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto - da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro

e nominati, per tre esercizi, dai Partecipanti ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto. Ad esso revisore è affidata la Revisione Legale del bilancio di esercizio della Fondazione.

L'esercizio di tali compiti - su decisione del Consiglio dei Partecipanti ai sensi dell'art. 17 del presente statuto - può essere attribuito all'Organo di Controllo, previo superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS e ricorrere dei requisiti di legge.

ARTICOLO 20

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che provvederà anche alla nomina del liquidatore e assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti del Terzo Settore, previ i necessari pareri di legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21

LIBRI SOCIALI

Gli aderenti alla Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali – che la Fondazione tiene ai sensi del CTS - e di averne copia a proprie spese, presso la sede della Fondazione e con preavviso di 15 giorni nonché a seguito di richiesta scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

In originale firmato:

Roberto Picchio

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)